

14 GIUGNO 2017

Diritto alla libertà religiosa, pubblica
sicurezza e “valori occidentali”.

Le implicazioni della sentenza della
Cassazione nel “caso *kirpan*” per il
modello di integrazione italiano

di Giovanni Cavaggion

Dottorando di ricerca in Autonomie, Servizi pubblici e Diritti
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali”. Le implicazioni della sentenza della Cassazione nel “caso *kirpan*” per il modello di integrazione italiano *

di Giovanni Cavaggion

Dottorando di ricerca in Autonomie, Servizi pubblici e Diritti
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Sommario: 1. Il *kirpan* e le Corti occidentali. Breve rassegna del quadro comparato. 2. Le numerose criticità della sentenza n. 24084/2017. 3. Una svolta nel modello di integrazione italiano? 4. Conclusioni.

1. Il *kirpan* e le Corti occidentali. Breve rassegna del quadro comparato

La recente sentenza n. 24084/2017 della Corte di Cassazione¹ ha ricevuto una vasta esposizione mediatica, con i principali media nazionali che hanno parlato, a ragione o a torto, di una svolta storica negli orientamenti della Corte che, nel confermare la condanna dell'imputato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, avrebbe dichiarato la sussistenza, in capo ai migranti che scelgano di vivere in Italia, di un generale dovere di conformarsi ai valori fondamentali del nostro ordinamento.

La sentenza appena menzionata veniva resa nel procedimento scaturito dal ricorso di un uomo appartenente alla minoranza indiana *sikh*, condannato in primo grado alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato previsto dall'articolo 4 della legge n. 100/1975 (recante “norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”), che al comma 2 dispone che “senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona”. Più precisamente, la polizia locale trovava l'uomo in possesso di un *kirpan* lungo 18,5 cm, portato alla cintura, che egli si rifiutava di consegnare.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Cfr. Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 24084 del 31 marzo 2017.

Il *kirpan* è un coltello ricurvo, con lama su di un solo lato, che può avere una lunghezza variabile che in alcuni casi arriva fino ad oltre 20 cm. Detto oggetto ha acquisito una particolare importanza per la religione *sikh* in seguito al comandamento di Guru Gobind Singh, il decimo Guru *sikh*, che nel 1699 decretava che tutti i fedeli battezzati avrebbero sempre dovuto indossare cinque oggetti sacri (le cosiddette “cinque K”): *kesh* (la chioma che non deve essere mai tagliata); *kangha* (un piccolo pettine di legno); *kara* (un braccialetto di ferro); *kachera* (un particolare indumento da portare sotto i vestiti); appunto, *kirpan*. Secondo l’interpretazione maggioritaria il *kirpan* è arma difensiva, che il *sikh* può usare esclusivamente per respingere un’aggressione, ed unicamente come misura ultima e residuale: in ogni caso, il *sikh* ortodosso potrebbe servirsene solo per combattere contro l’ingiustizia ed in difesa dei più deboli².

La pratica di portare il *kirpan* ha comprensibilmente dato adito, sin dall’avvento del cosiddetto Stato multiculturale³, ad una serie di questioni problematiche con riferimento alla legalità dello stesso, ed in particolare alla sua riconducibilità alle norme che, in quasi tutti gli ordinamenti occidentali, vietano di circolare armati⁴. Vale la pena sottolineare sin da ora che, nonostante i modelli occidentali di integrazione differiscano grandemente l’uno dall’altro, potendo assumere addirittura caratteristiche tra loro opposte (ad esempio tra l’assimilazionismo francese ed il pluralismo inglese)⁵, la condotta di chi porta un *kirpan* sia stata quasi sempre inevitabilmente ricondotta ad un’espressione del diritto alla libertà religiosa, e come tale ritenuta penalmente irrilevante. Interessante notare altresì come il diritto di indossare un *kirpan* assuma, nell’ordinamento indiano, addirittura rango costituzionale: l’*explanation I* dell’articolo 25 della

² Sul significato del *kirpan* in particolare agli occhi della società occidentale si veda S. S. JUSS, *Kirpans, law and religious symbols in schools*, in *Journal of Church and State*, vol. 55, n. 4/2013, pp. 758 ss. Lo stesso Consiglio di Stato, pur ritenendo giustificato il rifiuto di stipulare un’intesa ex art. 8 Cost. con le associazioni confessionali *sikh*, riconosceva che il *kirpan* è “metaforicamente finalizzato per resistere al male”. Cfr.: Cons. di Stato, sez. I, parere del 23 giugno 2010, affare n. 02387/2010; Cons. di Stato, sez. I, parere del 10 aprile 2013, affare n. 00135/2013.

³ Il concetto di Stato culturale è oggetto di dibattito dottrinale. Si intende in ogni caso in questa sede per Stato multiculturale lo Stato caratterizzato da un intrinseco (e strutturale) pluralismo culturale, religioso, etnico, linguistico. Si vedano: P. BILANCIA, *La tutela dei diritti delle donne nella società multiculturale*, in AA. VV., *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari, Cacucci, 2012, pp. 645 ss.; V. BALDINI, *Lo Stato multiculturale e il mito della Costituzione per valori*, in AA. VV., *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Milano, Vita e Pensiero, 2011.

⁴ Per una rassegna sul tema si vedano, ad esempio: T. JENSEN, *When is religion, religion, and a knife, a knife – and who decides?*, in W. FALLERS SULLIVAN, R. A. YELLE, M. TAUSSIG-RUBBO (a cura di), *After secular law*, Stanford, Stanford University Press, 2011; K. A. JACOBSEN, K. MYRVOLD (a cura di), *Sikhs across borders. Transnational practices among European Sikhs*, New York, Bloomsbury, 2012.

⁵ Sui diversi modelli di integrazione europei si vedano, per tutti: P. BILANCIA, *The dynamics of the EU integration and the impact on the national constitutional law*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 163 ss.; A. MORRONE, *Multiculturalismo e Stato costituzionale*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. Multiculturalismo, comunicazione, federalismo*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 24 ss.; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017; F. SCUTO, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, in P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, Napoli, ESI, 2016.

Costituzione, che riconosce il diritto alla libertà religiosa, specifica infatti che “indossare e portare un *kirpan* deve essere ritenuto compreso nella professione della religione *sikh*”⁶.

Non sorprende quindi che il primo ordinamento a normare la questione del *kirpan* sia stato quello inglese, attesi i rapporti di natura coloniale che storicamente intercorrono tra i due Stati. In Inghilterra e Galles, portare un’arma da taglio o da punta in pubblico è condotta punibile ai sensi dell’articolo 139 del *Criminal Justice Act* del 1988. Lo stesso articolo 139 specifica, tuttavia, al successivo comma 5, che il soggetto interessato potrà difendersi dall’accusa provando di avere portato l’arma per motivi religiosi, ovvero perché rientrante in un costume nazionale. Di identico tenore è inoltre il disposto del successivo articolo 139A, che vieta di portare armi da taglio o da punta in ambiente scolastico, e che introduce la medesima eccezione di carattere religioso ovvero tradizionale. Soluzione analoga è adottata poi in Scozia, dove l’articolo 49 del *Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act* del 1995 ricalca quasi alla lettera le soluzioni sopradescritte. Va peraltro sottolineato come la soluzione in esame sia stata introdotta negli ordinamenti del Regno Unito anche ai fini di evitare la criminalizzazione dello *sgian-dubb*, pugnale tradizionale portato dagli scozzesi nel calzino con la sola elsa visibile, come parte del costume tipico che prevede altresì il *kilt*. Una specifica esenzione dello stesso tenore di quelle sopracitate risulta inoltre accordata ai *sikh* anche in Australia, in accordo con specifiche direttive della polizia degli Stati di Victoria e Queensland.

Nell’ordinamento statunitense una risalente giurisprudenza, ormai consolidata, ritiene che i membri della minoranza *sikh* abbiano il diritto di indossare il *kirpan* in luogo pubblico, sul posto di lavoro e negli edifici federali e scolastici. Già nel 1987, nel caso *New York v. Partap Singh*⁷, nessuna sanzione veniva applicata all’imputato sulla base del fatto che egli non deteneva l’arma ai fini di violare la legge, bensì ai fini di ottemperare ad un obbligo della propria religione, e dunque quale espressione della propria libertà religiosa. Con riferimento all’ambiente scolastico, nel 1994, nel caso *Cheema v. Thompson*⁸, la Corte dichiarava che, pur essendo certamente dovere delle istituzioni scolastiche garantire la sicurezza degli studenti, è altresì loro obbligo garantire la libertà religiosa: in assenza di qualsivoglia evidenza empirica della pericolosità (in concreto) del *kirpan*, e vista la mancata prova, da parte dell’istituto, che il divieto di indossare detto oggetto costituisse la misura più proporzionata e meno invasiva per la tutela degli studenti, la Corte ordinava allo stesso di riesaminare il caso, ponendo in essere ogni sforzo per accomodare le esigenze religiose dei ricorrenti. Con il caso *State of Ohio v. Harjinder Singh*⁹, deciso nel 1996, veniva chiarito che indossare un *kirpan* non può essere ritenuta condotta illegittima salvo che sia provato che l’oggetto è

⁶ Così il testo originale della *explanation I*, articolo 25 della Costituzione indiana: “*The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion*”.

⁷ Cfr. *New York v. Partap Singh*, 516 N.Y.S.2d 412 (1987).

⁸ Cfr. *Cheema v. Thompson*, U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit - 36 F.3d 1102 (9th Cir. 1994).

⁹ Cfr. *State of Ohio v. Harjinder Singh*, 690 N.E.2d 917, 920 (Ohio Ct. App. 1996).

progettato o concepito quale arma, e non come elemento espressivo dell'appartenenza ad una determinata religione. Sono stati peraltro posti in essere particolari accorgimenti ai fini di consentire l'accesso del *kirpan* addirittura negli aeroporti ed in altri edifici federali “sensibili”.

In Canada, come noto, la questione è stata decisa addirittura dalla Corte Suprema, che nel 2006, nel noto caso *Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoy*¹⁰, ha ritenuto illegittimo e sproporzionato il regolamento che vieti agli appartenenti alla minoranza *sikh* di indossare il *kirpan* a scuola. In particolare, anche in questo caso, la Corte argomentava che, nonostante la tutela della sicurezza nell'ambiente scolastico sia un fine certamente ragionevole, il divieto di indossare *tout court* il *kirpan* rappresenta un mezzo contrastante con un fondamentale principio di proporzionalità, e dunque una eccessiva compressione della libertà religiosa, anche in virtù del fatto che non vi sono casi noti che suggeriscano un abituale utilizzo del *kirpan* come arma invece che come mero ornamento. Indossare il *kirpan* è inoltre consentito nei locali del Parlamento federale (ma non in quelli del Parlamento del Québec).

In Belgio, la Corte d'Appello di Antwerp¹¹ ha ritenuto il *kirpan* riconducibile ad un simbolo religioso, e pertanto la condotta di chi lo indossi non è riconducibile a quella, illegittima, di possesso illegale di armi da taglio, atteso altresì che nel caso di specie l'oggetto, per le sue caratteristiche, non sembrava utilizzabile come arma in concreto.

Similmente, in Olanda la *Equal Treatment Commission* (organo antidiscriminazione indipendente di natura consultiva) ha ritenuto illegittimo il licenziamento, da parte di un hotel, di un impiegato appartenente alla minoranza *sikh* che rifiutava di rimuovere il *kirpan* sul posto di lavoro¹².

Unica eccezione al modello sinora delineatosi è rappresentata dall'ordinamento danese, in cui nel 2006 un appartenente alla minoranza *sikh* veniva condannato per avere indossato in pubblico un *kirpan*, in quanto la Corte riteneva che l'esercizio della libertà religiosa non possa essere assimilato a quelle valide ragioni che escludono la punibilità, come ad esempio il portare un'arma per motivi di lavoro ovvero per motivi ricreativi¹³.

Dal quadro sopradescritto emerge chiaramente come il *kirpan* non sia generalmente ritenuto, dalle Corti del cosiddetto “mondo occidentale”, riconducibile alla nozione di arma, e come in subordine, anche qualora lo si volesse qualificare come tale, la sua connotazione spirituale nell'ambito della cultura *sikh*, quale mezzo di espressione del diritto alla libertà religiosa, venga di norma ritenuta prevalente, in sede di

¹⁰ Cfr. *Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoy*, (2006) 1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6.

¹¹ Cfr. 2009-01-14 - Court of appeal of Antwerp, n.1204 P 2007 and 1205 P 2007.

¹² Cfr. ETC 1997-24. 25 marzo 1997.

¹³ Cfr. Eastern High Court of Denmark, Conviction number U 2007.316.

bilanciamento, rispetto alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti quali la sicurezza o l'ordine pubblico.

L'ordinamento italiano, del resto, fino a tempi recenti sembrava essersi posto pacificamente nel solco della giurisprudenza internazionale in materia¹⁴. Il Tribunale di Cremona aveva infatti, nel 2009¹⁵, escluso che indossare un *kirpan* in luogo pubblico costituisse reato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 100/1975, attesa la riconducibilità della condotta, che il Tribunale osservava essere imposta ai *sikh* dalla loro religione, alla nozione di giustificato motivo prevista dalla medesima norma, in quanto espressione del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà religiosa. Nel caso di specie l'imputato era stato trovato in possesso di un *kirpan* con lama di 10,5 cm, infilato in un fodero appeso al collo, all'interno di un supermercato. Il Tribunale precisava inoltre che vietare l'ostentazione del *kirpan* in luogo pubblico all'appartenente alla minoranza *sikh* costituirebbe una violazione del diritto costituzionale a professare la propria fede anche al di fuori della propria privata dimora. A conclusioni del tutto analoghe giungeva inoltre il Tribunale di Piacenza¹⁶, nel caso di un appartenente alla minoranza *sikh* trovato in possesso di un *kirpan* della lunghezza di 15 cm nel corso di un controllo stradale. Ancora, l'irrilevanza penale della condotta veniva ritenuta dai Tribunali di Modena¹⁷ e di Vicenza¹⁸.

Di segno opposto appare tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi due anni. La sentenza n. 25163/2016¹⁹ escludeva infatti che la motivazione religiosa possa integrare il giustificato motivo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 100/1975, affermando che le pratiche religiose devono adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, nell'ambito dei quali assumerebbe rilievo primario la tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. In senso conforme giungeva, a distanza di un solo mese, la sentenza n. 24739/2016²⁰. Interessante notare peraltro come entrambe le sentenze sopraccitate rinvenissero (in modo peraltro, come si dirà, discutibile) il fondamento della limitazione imposta al diritto alla libertà religiosa nel comma 2 dell'articolo 8 Cost., per

¹⁴ Sul *kirpan* nell'ordinamento italiano si vedano: A. LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dall'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 14739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 1/2017; G. GIORGIO, *In tema di autorizzazione del porto in luogo pubblico di un coltello, c.d. "Kirpan", quale simbolo religioso*, in *Foro.it.*, n. 4/2010; A. PROVERA, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, pp. 964 ss.; G. L. GATTA, *Nota a Tribunale di Vicenza decr. 28 gennaio 2009*, in *Il corriere del merito*, 2009; S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Diritto ecclesiastico*, nn. 3-4/2009.

¹⁵ Cfr. Tribunale di Cremona, sentenza n. 15 del 19 febbraio 2009.

¹⁶ Cfr. Tribunale di Piacenza, sentenza del 24 novembre 2014.

¹⁷ Cfr. Tribunale di Modena, decreto del 9 agosto 2003.

¹⁸ Cfr. Tribunale di Vicenza, decreto del 28 gennaio 2009.

¹⁹ Cfr. Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 25163, 24 febbraio 2016.

²⁰ Cfr. Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 24739 del 1° marzo 2016.

cui “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”. È nel contesto nazionale ed internazionale sinora descritto che si inserisce quindi la sentenza n. 24084/2017.

2. Le numerose criticità della sentenza n. 24084/2017

La sentenza n. 24084/2017 appare caratterizzata da una motivazione estremamente lacunosa e contraddittoria, a partire dall'indebito richiamo ai valori dell'ordinamento ospitante, richiamo che ha acceso il dibattito pubblico nelle ultime settimane. Le premesse da cui muove la Corte sono peraltro certamente condivisibili, al punto che le conseguenze che essa ne trae sembrano difficilmente spiegabili, se non addirittura contraddittorie. Del tutto condivisibile è infatti l'assunto per cui, in una società multietnica, la convivenza tra soggetti appartenenti a diverse culture richiede l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere, come del resto è assolutamente condivisibile l'argomento per cui l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, abbandono che sarebbe incompatibile con il principio pluralista ed il principio personalista sanciti dall'articolo 2 Cost. Condivisibile è, infine, la chiosa per cui il limite alle istanze culturali deve essere necessariamente rintracciato nel rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. Trattasi del resto, a ben vedere, di ragionamenti molto simili a quelli che hanno portato la dottrina ad ipotizzare l'esistenza di un diritto alla cultura (a mantenere la propria cultura) in capo ai migranti, diritto che, in sede di bilanciamento, dovrebbe essere sacrificato solo ove ad esso sia contrapposto il nucleo incompressibile di un interesse costituzionalmente rilevante o di un diritto fondamentale della persona²¹. Orbene, se queste sono le premesse, non si comprende come la Corte possa trarne la conseguenza che “è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi”. Autorevole dottrina ha sostenuto che il richiamo ai valori (specificatamente dell'appartenenza etnica e religiosa) sarebbe dovuto alla difesa del *sikh*, che avrebbe così inteso sovrastare gli interessi contrapposti in sede di bilanciamento²². Non risulta tuttavia dalla sentenza che il ricorrente avesse fatto riferimento ai valori: egli aveva piuttosto invocato il diritto fondamentale alla libertà religiosa, così come tutelato dall'articolo 19 Cost.

²¹ Si vedano sul tema: A. D. RENTELN, *Cultural defense in international criminal tribunals: a preliminary consideration of the issue*, in *Southwestern Journal of International Law*, vol. 18, 2012, pp. 270 ss.; P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Torino, Giappichelli, 2016; P. BILANCIA, *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, cit.; J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, 2004; F. SCUTO, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, cit.

²² Si veda R. BIN, *Il problema non è il Kirpan ma la stampa*, in *laCostituzione.info*, 16 maggio 2017.

L'affermazione della Corte risulta pertanto estremamente problematica, soprattutto se si accede alla tesi per cui i valori avrebbero valenza prevalentemente meta-giuridica ed entrerebbero nella Costituzione sotto forma di principi²³. Ciò che si sta richiedendo all'appartenente alla minoranza culturale è quindi di condividere le valutazioni di carattere morale, i presupposti etico-filosofici che stanno alla base della *formamentis* della maggioranza culturale che ha scritto la Costituzione. In questi termini, si tratta di una prescrizione evidentemente inaccettabile, che sconfinava in una indebita invasione della sfera più intima dell'individuo, tutelata non solo dai diritti inviolabili, ma altresì dai principi fondamentali dell'ordinamento, e quindi da quegli stessi valori che si assumono lesi.

Non vi è dubbio che la linea di confine dovrebbe essere invece tracciata a partire dalla distinzione kantiana tra moralità e legalità²⁴. Ciò che è lecito domandare al migrante è la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento, e non certo l'adesione ai valori ad essi sottostanti. E del resto, in una democrazia pluralista, è diritto di ogni individuo ritenere che la legge, i principi, o finanche i valori maggioritari siano ingiusti e debbano essere cambiati, senza che allo Stato sia dato di ingerirsi in dette convinzioni. La Corte avrebbe potuto quindi affermare, piuttosto, che è essenziale per l'immigrato non già conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, ma conoscere e rispettare i principi ed i diritti dell'ordinamento che lo ospita.

Similmente, appare quasi surreale l'affermazione per cui sussisterebbe in capo all'appartenente alla minoranza culturale un obbligo “di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi” che regolano l'ordinamento giuridico ospitante. In primo luogo, trattasi di obbligo evidentemente del tutto sproporzionato: è chiaro infatti che il tentativo di adempiervi avrebbe un effetto paralizzante, soprattutto nel caso in cui si tratti di verificare la compatibilità dei propri comportamenti con una normativa di carattere semi-tecnico come quella in materia di porto abusivo di armi. Da questo punto di vista appare altresì problematica l'affermazione del Collegio per cui l'articolo 4 della legge n. 110/1975 sarebbe “accessibile” alle persone interessate, che dovrebbero, all'occorrenza, circondarsi di “consulenti illuminati” (sic!).

²³ Su valori e principi si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, almeno: R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, XV ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 132 ss.; P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 210 ss.; P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), *L'ordinamento della Repubblica*, II ed., Padova, CEDAM – Wolters Kluwer, 2015, pp. 108 ss.; A. CANTARO, *Giustizia e diritto nella scienza giuridica europea*, in A. CANTARO (a cura di), *Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 10ss.; A. LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, Napoli, Jovene, 2007; S. BARTOLE, *Principi generali del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986.

²⁴ Come convincentemente argomentato da C. JOPPKE, *How liberal are citizenship tests?*, in R. BAUBÖCK, C. JOPPKE (a cura di), *How liberal are citizenship tests?*, in *EU working papers*, RSCAS, n. 41/2010.

In secondo luogo, l'obbligo in questione sarebbe in molti casi impossibile da adempiere in concreto, se si considera che molti migranti provengono (o addirittura fuggono) da situazioni socio-culturali nelle quali non sono certo nelle condizioni di documentarsi sui principi che regolano l'ordinamento ospitante, e peraltro in molti casi neppure sanno quale ordinamento li ospiterà. Sotto questo punto di vista, la Corte non rileva come molti appartenenti alle minoranze culturali versino di fatto, come peraltro affermato dalla sua stessa giurisprudenza precedente, in una situazione di ignoranza incolpevole della legge²⁵. Infine, il principio di diritto affermato dalla Corte appare a maggior ragione incomprensibile se si considera che l'integrazione è, evidentemente, un processo graduale, che presuppone l'esperienza in prima persona della cultura ospitante e l'esposizione continuata alla stessa: un obbligo di adesione *preventiva* ai valori culturali maggioritari presupporrebbe che il migrante sia integrato ancor prima di avere la possibilità di vivere la cultura nella quale egli dovrebbe integrarsi²⁶.

Si è inoltre detto che la sentenza non rappresenterebbe una svolta assimilazionista della Corte di Cassazione²⁷. In realtà, alcuni passaggi della decisione sollevano più di una preoccupazione in tal senso. La Corte si spinge infatti sino ad affermare che “la società multi-etnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese”. Il riferimento all'unicità del tessuto culturale del Paese, come limite alla creazione di arcipelaghi culturali, sembra postulare, in effetti, proprio un modello di stampo assimilazionista²⁸. Se il tessuto culturale è unico ed uniforme, allora non vi è spazio per il multiculturalismo, e non a caso la Corte sostiene che ad essere necessaria è la società multi-etnica, e non la società multiculturale. Questo rifiuto del multiculturalismo, e della possibilità che in uno stesso ordinamento costituzionale possano coesistere culture che postulino approcci valoriali anche radicalmente differenti tra loro, appare incompatibile, ancora una volta, con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. La Costituzione repubblicana si fonda infatti da un lato sul bene della libertà individuale, e dall'altro sui principi personalista, democratico e solidarista: essa non mira quindi di per sé

²⁵ Sull'ignoranza incolpevole della legge cfr. Corte Cost. n. 364/1988. Per l'applicazione del principio in tema di conflitti multiculturali cfr. Cass. Penale, sez. VI, sentenza n. 43646 del 24 novembre 2011. Nel caso di specie la Corte mandava assolta l'imputata, accusata di concorso in esercizio abusivo della professione medica per avere fatto sottoporre il figlio minore a circoncisione per motivi culturali, a causa dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, alla luce proprio di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 c.p.

²⁶ Ciò contrasterebbe peraltro con l'idea che gli obblighi ed i diritti del migrante debbano essere proporzionali rispetto al tempo trascorso nell'ordinamento ospitante. Si veda sul tema J. LUTHER, *La condizione giuridica del "migrante" in Germania*, in C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

²⁷ Si veda R. BIN, *Il problema non è il Kirpan ma la stampa*, cit.

²⁸ Si veda sul tema A. MORELLI, *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei "valori occidentali"*, in *laCostituzione.info*, 17 maggio 2017.

all'uniformazione ed all'integrazione forzata, ma disegna piuttosto un modello in ultima analisi aperto, compatibile con lo Stato multiculturale²⁹.

Anche a volere per assurdo sposare la premessa della Corte per cui al migrante sarebbe richiesto di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, appare estremamente difficile sostenere che il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, sia riconducibile al novero dei valori fondamentali ed indentificanti del nostro ordinamento. La tutela della sicurezza pubblica è infatti un interesse costituzionalmente protetto, e non certo un valore, e come tale è suscettibile di bilanciamento, ben potendo soccombere in tale sede se posto dinnanzi a diritti fondamentali dell'individuo quali sono certamente il diritto alla libertà religiosa ovvero il diritto alla cultura. In altre parole, vero è, come afferma il Collegio, che la sicurezza pubblica è nel nostro ordinamento un bene da tutelare, ma vero è altresì che detto bene può ben essere compresso, sulla base delle circostanze oggettive del caso, in favore della garanzia della libertà religiosa. La Corte sembra invece elevare la tutela della sicurezza pubblica (mediante il divieto di porto d'armi) a valore identificante della cultura italiana, valore che quindi schiaccerebbe senza possibilità di appello, se posto sul piatto opposto della bilancia, il diritto alla libertà religiosa, che addirittura non pone ad esso, ad avviso del Collegio, "nessun ostacolo". Trattasi di impostazione evidentemente criticabile dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza della Consulta in tema di bilanciamento, non esistono nel nostro ordinamento diritti (o interessi) tiranni³⁰.

Appare quasi ironico poi che la Corte faccia riferimento ai valori del mondo occidentale (e non europeo) in materia di porto di armi e di oggetti atti ad offendere, poiché ciò dimostra invece chiaramente quanto sia difficile identificare degli specifici valori che siano realmente condivisi negli ordinamenti ospitanti "occidentali"³¹. Con riferimento al porto di armi, basterebbe citare l'esempio degli Stati Uniti, dove esso integra addirittura un diritto costituzionalmente protetto e culturalmente prominente. E del resto il *kirpan* è ritenuto perfettamente compatibile con i "valori occidentali" da quasi tutti gli ordinamenti europei e nordamericani. Con riferimento all'ordinamento italiano, l'individuazione di presunti "valori di riferimento" non si presenta certo meno problematica, e si potrebbe sostenere che persino valori quali la libertà di scelta della donna o la parità tra i sessi non siano in effetti condivisi in tutto il tessuto sociale (per usare le parole della Corte), dal momento che consistenti gruppi religiosi (cristiani) hanno posizioni note su temi quali l'aborto, il divorzio o il ruolo della donna nella famiglia. In definitiva, meglio avrebbe

²⁹ Si veda G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 95.

³⁰ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 264/2012.

³¹ Si veda sul tema anche G. POGGESCHI, *Quel pugnale vietato a Mantova e permesso a Montreal*, in *laCostituzione.info*, 19 maggio 2007, per cui il richiamo ai valori appare provocatorio e suscettibile di strumentalizzazioni.

fatto il Collegio a limitarsi ad un richiamo ai diritti ovvero ai principi fondamentali, sui quali un certo consenso può forse dirsi effettivamente esistente, se non altro a livello europeo³².

Solleva più di un dubbio inoltre la ricostruzione che la Corte fa dei possibili limiti che il diritto alla libertà religiosa di cui all'articolo 19 Cost. potrebbe incontrare nell'ordinamento costituzionale italiano. Il Collegio afferma infatti, come si è visto, che l'articolo 19 Cost. non porrebbe “nessun ostacolo” alla compressione della libertà religiosa del *sikh*, in quanto esso troverebbe un limite nella “tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell'ordine pubblico”. Va tuttavia osservato che l'articolo 19 Cost. non fa alcun riferimento all'ordine pubblico, ponendo invece come unico limite all'esercizio della libertà religiosa “in qualsiasi forma” la conformità al buon costume dei riti. Ed anzi, il richiamo all'ordine pubblico come limite alla libertà religiosa, inizialmente previsto nel testo originario dell'articolo 19, veniva poi espressamente espunto in Assemblea Costituente, tanto che il limite generale dell'ordine pubblico deve ritenersi inammissibile con riferimento al diritto in esame, per scelta espressa del Costituente³³.

Sotto questo punto di vista, inconferente appare il richiamo operato alla sentenza n. 63/2016 della Corte Costituzionale, che del resto ripropone larvatamente il ragionamento svolto dai due precedenti in tema di *kirpan* decisi dalla medesima sezione della Corte di Cassazione, attagliando il limite alla libertà religiosa individuale su di una discutibile interpretazione dell'articolo 8 comma 2 Cost. La richiamata sentenza della Consulta aveva infatti ad oggetto non già la libertà religiosa individuale di cui all'articolo 19 Cost., bensì l'organizzazione delle confessioni acattoliche di cui all'articolo 8 Cost., e più precisamente la costruzione di luoghi di culto da parte di queste ultime. La Corte di Cassazione applica analogicamente il ragionamento svolto per le confessioni acattoliche, che sono formazioni sociali, agli individui, omettendo tuttavia di rilevare come la stessa Consulta avesse precisato, nella medesima sentenza, che “altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio (artt. 7 e 8, terzo comma, Cost.), che si basa sulla «concorde volontà» del Governo e delle confessioni religiose di regolare specifici

³² E del resto un nucleo duro e comune al livello europeo di alcuni diritti fondamentali è stato, come noto, riconosciuto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Peraltro il Trattato sull'Unione europea all'art. 2, pur usando il termine “valori”, sembra piuttosto fare riferimento a dei principi comuni europei, affermando che “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

³³ Si veda sul tema S. TROILO, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Anales de derecho*, n. 26/2008, pp. 333 ss.

aspetti del rapporto di queste ultime con l'ordinamento giuridico statale", e che l'unico limite che l'articolo 19 Cost. può conoscere è quello del buon costume³⁴.

È stato peraltro evidenziato come la non contrarietà all'ordinamento giuridico non sia, in effetti, neppure un limite alla libertà dei culti, ma piuttosto un limite alla loro "facoltà di organizzarsi"³⁵. La non contrarietà all'ordinamento giuridico italiano invocata dalla Corte è pertanto la condizione alla quale le confessioni religiose acattoliche possono organizzarsi secondo i rispettivi statuti, ma non è certo condizione alla quale vincolare l'esercizio della libertà religiosa individuale (o finanche collettiva), ed è quindi da ritenersi illegittima la commistione (o l'analogia) operata dalla Cassazione nel caso di specie.

Similmente inconferente appare il richiamo alle possibili limitazioni che l'articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU) consente alla libertà religiosa, tra le quali figura anche la protezione dell'ordine pubblico. Come è noto, infatti, le disposizioni della CEDU possono essere invocate unicamente per ampliare la portata dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, e non certo per restringerla, introducendo nuove tipologie di limitazione non previste (ed anzi, in questo caso, espressamente escluse) dal Costituente³⁶. Conseguentemente, appaiono erronei i richiami alla giurisprudenza della Corte EDU, ed in ogni caso, anche a volerli considerare, essi non tengono nel dovuto conto il fatto che la Corte di Strasburgo è il Giudice del caso concreto, e la sua giurisprudenza non è passibile di applicazione analogica, specie se le pronunce hanno ad oggetto ordinamenti distinti³⁷. E così i casi *Leyla Sabın c. Turchia*³⁸, e *Refah Partisi et al. c. Turchia*³⁹ hanno ad oggetto un ordinamento particolare, quello turco, a cui la Corte EDU dichiaratamente riconosce un margine di apprezzamento particolarmente ampio in materia di regolamentazione dei simboli religiosi in virtù della precarietà e della rilevanza del processo di laicizzazione dello Stato che esso sta attraversando. La Corte ha altresì chiarito in altre occasioni che un margine di apprezzamento altrettanto ampio non potrebbe essere riconosciuto all'Italia, in virtù del suo approccio "positivo" al principio di laicità⁴⁰. Lo stesso vale per il richiamo a

³⁴ In senso conforme cfr. Corte Cost., sentenza n. 52/2016.

³⁵ Si veda A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Giuffrè, Milano, 1979, pp. 107 ss.

³⁶ Come peraltro espressamente previsto dall'articolo 53 della Convenzione. Si vedano inoltre: S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, CEDAM, 2012, pp. 774 ss.; L. CAPPUCCIO, *La massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 412 ss.

³⁷ Si vedano: M. CARTABIA, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Il cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, relazione in occasione dell'Incontro trilaterale tra le Corti Costituzionali Italiana, Portoghese e Spagnola, Santiago di Compostela, disponibile su www.cortecostituzionale.it, 16-18 ottobre 2014, pp. 18 ss.; D. GALLIANI, "È più facile perdonare un nemico che un amico". *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la giusta giustizia, la giurisprudenza consolidata, l'ordinamento italiano*, in P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *I diritti umani in una prospettiva europea*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 5 ss.

³⁸ Cfr. *Leyla Sabın c. Turchia*, [GC], App. n. 44774/98, 10 novembre 2005.

³⁹ Cfr. *Refah Partisi et al. c. Turchia*, [GC], App. n. 41340/98 e altre, 13 febbraio 2003.

⁴⁰ Cfr. *Lautsi et al. c. Italia*, [GC] App. n. 30814/06, 18 marzo 2011.

*Eweida et al. c. Regno Unito*⁴¹: in primo luogo, il caso aveva ad oggetto il crocifisso che, come si dirà, non è assolutamente paragonabile al *kirpan*, dal momento che indossare il crocifisso non è un precetto della religione cristiana; in secondo luogo, vero è che la Corte menziona il fatto che alcune donne *sikh* avevano accettato volontariamente di non portare il *kirpan*, ma vero è altresì che il caso aveva ad oggetto delle dipendenti sul luogo di lavoro, e non è quindi evidentemente comparabile al caso di un appartenente alla minoranza etnica in esame che porti il *kirpan* in luogo pubblico.

Appare irragionevole, inoltre, l'applicazione che la Corte fa della propria giurisprudenza in materia di porto abusivo di coltello. Secondo detto orientamento, infatti, ricorre la scriminante del giustificato motivo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 110/1975 “quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto”⁴². Sennonché a ben vedere, secondo tutti i parametri sopraccitati, il porto del *kirpan* avrebbe ben potuto essere ricondotto alla nozione di giustificato motivo di cui alla norma in esame. Le esigenze dell'agente erano infatti certamente corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, atteso che l'esigenza era quella di ottemperare ad una prescrizione cogente della propria religione, nell'esercizio del diritto alla libertà religiosa di cui all'articolo 19 Cost. Similmente, nessun allarme sociale destavano le modalità di verifica del fatto, i luoghi dell'accadimento, o le condizioni soggettive del portatore, che certo non aveva alcuna intenzione di utilizzare l'oggetto come arma. Ciò perché la “normale funzione dell'oggetto” di cui parla la Corte è, per quanto riguarda il *kirpan*, quella di arma strettamente ornamentale, che viene portata quale simbolo della religione *sikh* e non in qualità di oggetto atto ad offendere: del resto il *kirpan* viene normalmente portato in un fodero (a cui in alcuni casi è addirittura incollato), sotto i vestiti, e presenta sovente una lama appositamente smussata.

L'irragionevolezza del bilanciamento operato risulta ancor più chiara da alcuni degli esempi che la Corte fornisce. Per il collegio integrerebbe infatti giustificato motivo la condotta di chi porti con sé un coltello per dedicarsi al giardinaggio. Appare quantomeno singolare che possa rientrare tra le motivazioni idonee a fondare un giustificato motivo il dedicarsi a un passatempo (ma anche ad un lavoro) quale è il giardinaggio, ma non invece l'esercizio di un diritto fondamentale quale è il diritto alla libertà religiosa. In questo senso il ragionamento della Corte risulta discriminatorio nella misura in cui essa sembra fondare la sussistenza di un giustificato motivo sulla base dell'*id quod plerumque accidit* nella cultura maggioritaria, contro la quale essa vaglia una condotta che è invece espressione dell'*id quod plerumque accidit* in una cultura minoritaria. In sostanza la Corte sembra ritenere che un giustificato motivo sussista laddove il motivo

⁴¹ Cfr. *Eweida et al. c. Regno Unito*, App. n. 48420 e altre, 15 gennaio 2013.

⁴² Il precedente citato dalla Corte è Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 4498 del 14 gennaio 2008.

per cui l'arma da taglio viene portata sia comprensibile agli occhi di un osservatore appartenente alla maggioranza culturale, posizione che sembra tuttavia sacrificare illegittimamente, ancora una volta, i principi pluralista e personalista.

La Corte non sembra peraltro avere contezza dell'entità che l'obbligo di portare il *kirpan* riveste nella cultura *sikh*. Essa infatti si limita a considerarlo alla stregua di un mero simbolo, quale potrebbe essere, ad esempio, il crocifisso, mentre come si è detto la rilevanza religiosa del *kirpan* non è meramente simbolica, legata alla necessità di manifestare esternamente un'appartenenza religiosa: portare il *kirpan* è invece una vera e propria prescrizione inderogabile per il *sikh* ortodosso, ed in questo senso la pratica sembra essere maggiormente assimilabile a quella di indossare il velo per le donne appartenenti alla minoranza islamica. Proprio per questo non convince la tesi per cui portare il *kirpan* sarebbe legittimo nel corso di una celebrazione ufficiale ed illegittimo lontano da qualsivoglia rituale e contesto sacro⁴³. La religione *sikh* impone infatti un dovere inderogabile di portare il *kirpan* in ogni momento, a prescindere dal fatto che ci si rechi ad una manifestazione religiosa, ed anzi, il caso della manifestazione religiosa o celebrazione ufficiale risulterebbe ancor più problematico di quello relativo al singolo individuo, se si considera che la riunione di più *sikh* dotati di *kirpan* incontrerebbe il limite, questa volta previsto espressamente in Costituzione, dell'articolo 17 Cost., che come noto riconosce il diritto di riunirsi "senz'armi".

Con riferimento al parallelo con il velo, vale la pena ricordare come il Consiglio di Stato avesse, con la nota sentenza n. 3076/2008, affermato che la condotta di chi indossa il velo integrale per motivi religiosi o culturali è senza dubbio riconducibile alla nozione di giustificato motivo di cui all'articolo 5 della legge n. 152/1975, che come noto vieta di circolare in luogo pubblico con il volto coperto. Vero è che vi è astrattamente una differenza in termini di "potenzialità offensiva" tra la condotta di chi indossa il velo e quella di chi porti il *kirpan*, vero è altresì che il Consiglio di Stato aveva saggiamente valorizzato la finalità dell'agente, e dunque l'assenza di intento criminoso della donna che indossi il velo non per mantenere l'anonimato ai fini di commettere un reato, ma per adempiere ad un comando della propria religione, così come il *sikh* porta il *kirpan* non per realizzare un fine vietato dall'ordinamento o per mettere a repentaglio un qualche bene giuridico, ma per esprimere la propria fede. Va altresì rilevato che, pur essendo le due fattispecie certamente distinte, vi è una certa affinità di tecnica legislativa che indurrebbe ad interpretare la nozione di giustificato motivo in modo uniforme, atteso il contesto storico e temporale unitario dell'adozione delle due norme (legge n. 110/1975 e legge n. 152/1975).

⁴³ Si veda G. MACRÌ, *Cosa minaccia la società pluralista? C'è ben altro oltre il kirpan*, in *laCostituzione.info*, 20 maggio 2017.

Infine, si deve evidenziare una ulteriore aporia nel ragionamento della Corte di Cassazione, nel momento in cui essa afferma che l'obbligo di conformarsi ai valori di riferimento della società ospitante scatterebbe in capo a chi decida di stabilirvisi, poiché ciò sembrerebbe restringere la portata del principio di diritto ai soli "migranti economici". Si potrebbe infatti configurare, tra le righe, una esclusione dall'obbligo dei rifugiati, atteso che questi ultimi sono persone che certo non scelgono di stabilirsi in Italia, ma sono costretti in primo luogo ad abbandonare il proprio Paese, a causa di persecuzioni o altri gravi pericoli, ed in secondo luogo, ai sensi del regolamento Dublino II, a richiedere asilo nel primo Stato membro dell'Unione europea nel quale giungono, indipendentemente dalla loro volontà ovvero dalla loro preferenza per un altro ordinamento. È chiaro come un risultato siffatto, certamente non voluto dalla Corte, comporterebbe un trattamento differenziato evidentemente irragionevole e potenzialmente discriminatorio.

Alla luce delle criticità sopradescritte, appare pertanto opportuno interrogarsi circa il possibile impatto della sentenza sopraccitata (che, come si vedrà, sembra inserirsi nell'ambito di una tendenza giurisprudenziale in corso di diffusione) sul modello di integrazione italiano.

3. Una svolta nel modello di integrazione italiano?

Si è correttamente osservato, ormai da tempo, come l'Italia, posta dinnanzi alle sfide multiculturali, al contrario di ordinamenti con una risalente tradizione in materia di immigrazione quali la Francia ed il Regno Unito (non a caso ex potenze coloniali), non si sia mai effettivamente dotata di un proprio modello di integrazione, quantomeno per via legislativa, anche e soprattutto per via dello storico approccio del legislatore italiano, che tende a regolare i fenomeni migratori in un'ottica strettamente emergenziale⁴⁴. L'unico sforzo in tal senso risale alla legge n. 94 del 15 luglio 2009 (parte del "pacchetto sicurezza"), con la quale veniva introdotto il cosiddetto accordo di integrazione "a punti", e contestualmente venivano poste una serie di statuizioni di principio sull'integrazione nell'ordinamento italiano e sui doveri dello straniero regolare⁴⁵. Si trattava tuttavia di norme aventi finalità prevalentemente propagandistica, e che di fatto, lungi dal determinare un vero modello di integrazione, non hanno trovato una significativa applicazione concreta.

⁴⁴ Si vedano sul tema: F. SCUTO, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, cit.; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, cit.; R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano, Giuffrè, 2005.

⁴⁵ Sul contratto di integrazione si veda F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA, *L'accordo di integrazione ovvero l'integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali*, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 253 ss.

Nel silenzio del legislatore, quindi, il delicato compito di bilanciare le istanze multiculturali, fondate sul diritto alla cultura (a mantenere la propria cultura) con gli interessi costituzionalmente rilevanti ovvero con altri diritti fondamentali dell'ordinamento costituzionale è ricaduto quasi interamente sulle spalle dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima si è trovata a decidere, specie nell'ultima decade, un numero sempre crescente di casi di *cultural defense*, in cui condotte illecite nell'ordinamento italiano venivano giustificate sulla base dell'argomento per cui esse sono invece lecite, se non addirittura obbligatorie, nell'ordinamento d'origine dell'appartenente alla minoranza culturale⁴⁶. È chiaro come il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 24084/2017 rientri proprio in questa categoria.

Nel corso degli anni, e dopo un primo periodo di assestamento, nel quale erano state ritenute valide difese culturali incidenti in modo non trascurabile su diritti indisponibili della persona (erano addirittura scusate, in alcuni casi, pratiche di mutilazione genitale femminile⁴⁷), l'autorità giudiziaria italiana sembrava essere giunta ad individuare un criterio di bilanciamento certamente ragionevole, sul quale parevano essersi assestate, con un inevitabile minimo di approssimazione, le pronunce degli anni più recenti. La giurisprudenza si era mossa a partire dall'ineccepibile premessa per cui “una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle secondo i propri parametri”⁴⁸. E del resto il principio di diritto appena menzionato appare naturale conseguenza dei sopraccitati principi pluralista e personalista che fondano l'ordinamento costituzionale italiano, per cui la cultura, come la religione (che della cultura è una delle molte possibili manifestazioni), deve essere libera, e libere devono essere le scelte identitarie dell'individuo, rispetto alle quali lo Stato deve necessariamente rimanere neutrale.

Tuttavia, il relativismo culturale non può essere assoluto, illimitato, poiché ciò comporterebbe lo scivolamento verso la scomposizione dell'ordinamento attraverso la creazione di *status* dell'individuo differenziati secondo l'appartenenza culturale, fondata non già su una differenza di trattamento ragionevole, e dunque sul corollario del principio di eguaglianza, bensì sull'automatica prevalenza del

⁴⁶ Per un'ampia rassegna dei casi di difese culturali decisi dall'autorità giudiziaria italiana si vedano: I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, Franco Angeli, 2012; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè, 2010; F. SCUTO, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, cit.; M. D'AMICO, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in *Rivista AIC*, n. 2/2015. Per la definizione di *cultural defense* si veda A. D. RENTELN, *The cultural defense*, Oxford, Oxford University Press, 2004. La definizione è stata poi estesa in senso extra-penale, tra gli altri, da B. ADAMS, *Identifying a human rights basis for the cultural defense*, relazione al convegno *The politics of human rights*, Boston College, 11-12 marzo 2010, disponibile su <https://www.bc.edu>.

⁴⁷ Per una ricostruzione della casistica si veda F. BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, n. 4/2007.

⁴⁸ Cfr. Cass. Penale, sez. VI, sentenza n. 43646 del 24 novembre 2011.

diritto alla cultura, espressione dei fondamentali principi pluralista e personalista, su altri diritti o interessi che sono a loro volta espressione di principi altrettanto fondamentali per l'ordinamento costituzionale. Si pensi ad esempio alla compressione totale che diritti quali il diritto alla vita, alla salute, alla parità di genere o all'autodeterminazione subirebbero se il diritto alla cultura risultasse prevalente, in sede di bilanciamento, in casi aventi ad oggetto reati d'onore (da parte del padre nei confronti della figlia che desidera vivere "all'occidentale"), mutilazioni genitali femminili, abuso dello *ius corrigendi* in ottica patriarcale, e così via. L'autorità giudiziaria aveva peraltro colto questo profilo problematico, affermando che "in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità del tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti"⁴⁹.

Il punto di equilibrio veniva convincentemente individuato nel nucleo incomprimibile degli interessi e dei diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento costituzionale. La nozione di ordine pubblico, quale limite al relativismo culturale (in un'accezione che richiama in un certo senso la nozione di ordine pubblico immateriale elaborata nell'ordinamento francese⁵⁰) veniva pertanto intesa, in senso necessariamente restrittivo, come "quel complesso di principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta costituzionale, che formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico", oltre a "quelle regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali"⁵¹. Il limite al diritto alla cultura (o alla libertà religiosa) deve dunque trovare fondamento nei principi costituzionali fondamentali ed identificanti, tradotti in regole che, in quanto espressione di questi ultimi, non possono conoscere deroghe. Con riferimento al diritto penale, quindi, le pratiche tradizionali o culturali possono essere criminalizzate solo laddove "mettano a rischio diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla nostra Costituzione"⁵². Particolarmente felice risulta poi l'intuizione della Corte nel fare riferimento a principi cardine non già in assoluto, ma in un dato momento storico, dando così conto del fatto che, in uno Stato democratico e pluralista, i principi e i diritti

⁴⁹ Cfr. Cass. Penale, sez. III, sentenza n. 14960 del 29 gennaio 2015.

⁵⁰ Sulla nozione di ordine pubblico immateriale nell'ordinamento francese si veda D. FERRARI, *I sindaci francesi contro il "burkini": la laicità a ferragosto? A prima lettura di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 31/2016.

⁵¹ Cfr.: Cass. Civile, sez. I, sentenza n. 13928 del 13 dicembre 1999; Cass. Civile, sez. I, sentenza n. 17349 del 6 dicembre 2002. La nozione è stata recentemente declinata con riferimento alle istanze multiculturali, ad esempio, dal Tribunale di Bologna, sez. I, decreto del 13 gennaio 2014.

⁵² Cfr. Cass. Penale, sez. V, sentenza n. 44516 del 28 novembre 2008. Si è peraltro osservato che il diritto penale è, per sua natura, maggiormente soggetto alle istanze del "localismo". Si veda F. BASILE, *Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale "sotto tensione" per effetto dell'immigrazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2008.

fondamentali possono ben subire trasformazioni, rispecchiando il mutamento e l'evoluzione dell'*idem sentire* della società nel corso del tempo.

Sulla base del criterio di bilanciamento sopradescritto, la giurisprudenza italiana aveva prodotto una serie di decisioni indubbiamente ragionevoli su numerose questioni afferenti ad istanze culturali minoritarie. Oltre alla sopraccitata sentenza del Consiglio di Stato sul diritto ad indossare il velo integrale, in cui il diritto alla libertà religiosa veniva ritenuto preminente rispetto all'interesse al mantenimento della pubblica sicurezza, si possono citare, a titolo di esempio: le molteplici pronunce che hanno riconosciuto la *kafala* di diritto islamico quale istituto idoneo a fondare il ricongiungimento familiare, con sacrificio imposto all'ordine pubblico nella forma del controllo delle adozioni internazionali⁵³; l'esclusione della finalità di spaccio pur in presenza di una quantità di sostanza stupefacente ampiamente eccedente il limite dell'uso personale in capo ad un appartenente alla minoranza religiosa rastafariana, religione che prescrive il consumo giornaliero dell'«erba sacra», con sacrificio imposto all'ordine pubblico nella forma della repressione del traffico di sostanze stupefacenti⁵⁴; il riconoscimento della validità nell'ordinamento italiano del matrimonio *inter absentes* contratto via Skype secondo il diritto islamico⁵⁵; l'esclusione della sussistenza del reato di riduzione in schiavitù o finanche della rilevanza penale con riferimento alla condotta della madre che avvii i figli minori all'accattonaggio, se questo è praticato per motivi tradizionali o culturali, in periodi limitati della giornata, e se per ogni altro verso la condotta genitoriale risulti adeguata agli interessi dei figli⁵⁶; l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi nei reati d'onore, qualora la motivazione dell'agente sia futile secondo la prospettiva della cultura maggioritaria dell'ordinamento italiano, ma non sia futile secondo i canoni della sua cultura originaria⁵⁷. Nell'ambito di questo primo gruppo di pronunce si ponevano inoltre le decisioni di merito che avevano escluso la rilevanza penale della condotta del *sikh* che porti il *kirpan* in luogo pubblico, ritenendo il diritto alla libertà religiosa prevalente, in sede di bilanciamento, sulla tutela della pubblica sicurezza.

Sul versante opposto, il diritto a mantenere la propria cultura veniva invece ritenuto soccombente laddove l'accoglimento delle istanze culturali avrebbe comportato la compressione del nucleo non sacrificabile di interessi o diritti fondamentali per l'ordinamento costituzionale italiano. È questo, ad esempio, il caso: dei maltrattamenti o degli abusi in famiglia, che non possono essere giustificati sulla base del fatto che

⁵³ Si veda, da ultimo, Cass. Civile, Sez. Unite, sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013.

⁵⁴ Cfr. Cass. Penale, sez. VI, sentenza n. 28720 del 3 giugno 2008.

⁵⁵ Cfr. Tribunale di Bologna, sez. I civile, decreto del 13 gennaio 2014.

⁵⁶ Cfr. Cass. Penale, sez. V, sentenza n. 44516 del 28 novembre 2008. Sul tema si veda inoltre I. RUGGIU, S. NICCOLAI, *Se un bambino va con la mamma a mendicare: qualche riflessione sull'«argomento culturale» e le responsabilità della giurisdizione*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Napoli, Jovene, 2009, pp. 1459 ss.

⁵⁷ Cfr. Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 51059 del 4 dicembre 2013.

l'agente ritenga, asseritamente in accordo con i dettami della propria cultura di origine, che la moglie sia assimilabile ad un oggetto di sua proprietà⁵⁸; degli atti sessuali con soggetti minorenni secondo l'ordinamento ospitante ma non secondo la cultura di origine⁵⁹; dei reati d'onore, commessi dalla donna nei confronti dell'uomo in seguito ad una promessa di matrimonio non rispettata⁶⁰, ovvero dal padre nei confronti della figlia che abbia deciso di vivere "all'occidentale", disattendendo i precetti della cultura di origine⁶¹. Le mutilazioni genitali femminili rappresentano invece, come noto, uno dei rari casi in cui il legislatore è intervenuto direttamente, sottraendo il bilanciamento alla disponibilità del giudice, mediante l'introduzione, nel 2006, del reato di cui all'articolo 583 bis c.p.

Nell'ambito del quadro sinora descritto, la sentenza n. 24084/2017 (e la giurisprudenza in materia della Cassazione che, a partire dallo scorso anno, ad essa ha dato origine) deve essere letta come un evidente momento di rottura del precario equilibrio che sembrava essere stato raggiunto con riferimento alla soluzione dei conflitti culturali nell'ordinamento. Il richiamo al dovere di conformarsi ai valori dell'ordinamento ospitante, il dovere di verifica preventiva della compatibilità delle proprie condotte con detti valori, l'automatica preminenza riconosciuta all'ordine pubblico, e nello specifico alla tutela della sicurezza, sul diritto alla libertà religiosa di cui all'articolo 19 Cost., si pongono in chiaro contrasto con gli approdi di una giurisprudenza ormai ultradecennale che aveva prudentemente aperto la porta a quelle istanze culturali che, seppur formalmente confliggenti con la legge italiana, sostanzialmente non mettono a repentaglio il nucleo incompressibile di principi o diritti irrinunciabili e fondamentali per la coesione del sistema giuridico e sociale. Le conseguenze della sentenza, come si dirà di seguito, potrebbero avere un impatto certamente non trascurabile addirittura sul rapporto stesso tra Stato e società multiculturale.

4. Conclusioni

Anche a volere ignorare il fatto che la Corte di Cassazione sembra porre, con la criminalizzazione del *kirpan*, l'ordinamento italiano su di una posizione certamente minoritaria, atteso che la larghissima maggioranza degli ordinamenti occidentali considera l'indossare detto oggetto condotta del tutto lecita, la sentenza n. 24084/2017, soprattutto se letta alla luce del particolare contesto storico e sociale, rischia concretamente di marcare un punto di non ritorno nell'evoluzione del modello di integrazione italiano. Il richiamo ai valori dell'ordinamento ospitante, ai quali l'appartenente alla minoranza culturale dovrebbe

⁵⁸ Cfr.: Cass. Penale, sez. III, sentenza n. 14960 del 29 gennaio 2015; Cass. Penale, sez. VI, sentenza n. 55 dell'8 gennaio 2003.

⁵⁹ Cfr. Cass. Penale, sez. III, sentenza n. 3114 del 15 marzo 1994.

⁶⁰ Cfr. Cass. Penale, sez. V, sentenza n. 49569 del 18 giugno 2014.

⁶¹ Cfr. Cass. Penale, sez. I, sentenza n. 20393 del 14 giugno 2006.

conformarsi, risulta infatti tipico, come si è detto, dei modelli assimilazionisti⁶², ed in particolare sembra postulare una rinuncia dello Stato alla propria neutralità nella determinazione del bene comune: se infatti si ritiene che alcuni valori esigano di essere condivisi da ciascun membro della società, non si vede perché lo Stato non debba attivarsi ai fini di promuoverli. E tuttavia, una tale impostazione risulta alquanto problematica se accostata ai principi cardine dell'ordinamento, ed in particolare al principio pluralista. Si è peraltro evidenziato come l'attrazione dei valori nella sfera pubblica statale, quale forza in grado di sovrastare in sede di bilanciamento i diritti fondamentali dell'individuo, presenti il rischio di ricadere in fondamentalismi che si credevano ormai sopiti⁶³.

Il modello (o non modello) di integrazione italiano era stato apprezzato, se non altro, per una sua certa efficacia in concreto: l'approccio caso per caso, che consente al giudice di poter valutare singolarmente le istanze multiculturali, sembra infatti, almeno sino ad oggi, avere in una certa misura prevenuto la radicalizzazione delle seconde e terze generazioni di migranti, che è stata il simbolo più tangibile del fallimento dei modelli storici europei⁶⁴. E tuttavia, il fatto che il legislatore abbia sostanzialmente abdicato le questioni dell'integrazione, delegando di fatto la determinazione delle caratteristiche del modello italiano all'autorità giudiziaria, rende sentenze come quella in oggetto ancor più pericolose. Un eventuale spostamento della giurisprudenza in materia di conflitti culturali su posizioni assimilazioniste determinerebbe infatti, necessariamente, lo spostamento dell'intero modello italiano su dette posizioni, attesa la sopraccitata carenza di disposizioni legislative organiche in materia.

Sembra peraltro difficile non parlare di svolta assimilazionista, se non altro con riferimento alla sentenza in esame, dal momento che la Corte postula l'adesione acritica ad un "pacchetto" di valori che sarebbero irrinunciabili nel nostro ordinamento. Tralasciando l'inopportuno richiamo a valori indeterminati, e spostando il discorso in termini di interessi costituzionalmente rilevanti e diritti fondamentali, appare certamente condivisibile, come si è detto, l'impostazione per cui gli interessi ed i diritti riconosciuti nell'ordinamento costituzionale, espressione di principi fondamentali e, in un certo senso, identificanti, sarebbero caratterizzati da un nucleo incompressibile, che non può in nessun caso essere intaccato. In altri termini, un diritto o un interesse costituzionalmente rilevante non può essere del tutto compreso, sacrificato in sede di bilanciamento al diritto alla cultura o alla libertà religiosa.

⁶² Si veda G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, cit., p. 14.

⁶³ Si veda in questo senso V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015, pp. 8 ss.

⁶⁴ Si vedano sul tema: I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, cit.; P. CAVANA, *Prospettive di un'intesa con le comunità islamiche in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 23/2016; R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, cit.; F. SCUTO, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, cit.

E tuttavia proprio in quest'ottica il bilanciamento operato in concreto dalla Corte di Cassazione nel caso del *kirpan* appare espressione delle motivazioni assimilazioniste sopradescritte, e risulta pertanto certamente criticabile. Nel caso di specie non sembra infatti, contrariamente a quanto affermato dal Collegio, che fosse messo a repentaglio, nei termini di cui sopra, un interesse ovvero un diritto fondamentale, men che meno nel suo contenuto irrinunciabile. Vero è che l'interesse costituzionale al mantenimento della pubblica sicurezza appare intrinsecamente legato alla nozione di pacifica convivenza sociale, fondamento di ogni società democratica e presupposto (oltre che fine) della sopravvivenza stessa dell'ordinamento⁶⁵. È tuttavia difficile sostenere che il nucleo incompressibile dell'interesse al mantenimento della pubblica sicurezza sia leso dal pericolo, puramente astratto, costituito dall'esercizio della libertà religiosa del *sikh* che indossa il *kirpan*. Quanto appena affermato a maggior ragione se si considera il contesto culturale della condotta, e dunque, ad esempio, il fatto che non si hanno notizie, se non assolutamente sporadiche e marginali, di utilizzi violenti del *kirpan* nel mondo occidentale, ovvero la natura dell'oggetto, che non è concepito come arma in senso stretto, bensì come simbolo di un particolare atteggiamento mentale degli appartenenti alla religione *sikh*. In altre parole, il sacrificio imposto al diritto alla libertà religiosa risulta del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze di tutela dell'interesse costituzionalmente protetto contrapposto, che è esposto ad un pericolo sostanzialmente astratto se non assente.

In definitiva, dal momento che in sede di bilanciamento al diritto del *sikh* di indossare il *kirpan* non era contrapposto, né contrapponibile, un concreto interesse o diritto tutelato dall'ordinamento costituzionale, appare erroneo il bilanciamento operato dalla Corte di Cassazione, che avrebbe più ragionevolmente dovuto ritenere prevalenti le ragioni addotte dal ricorrente, che faceva espresso richiamo all'esercizio in concreto di un diritto fondamentale dell'individuo, sacrificato in assenza di reali ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

La sentenza è ancor più preoccupante se letta alla luce di altre pronunce rese negli ultimi mesi, che sembrano accordare una posizione privilegiata alle esigenze di tutela della pubblica sicurezza, a scapito della libertà religiosa. È questo il caso, ad esempio, dell'ordinanza del Tribunale di Milano⁶⁶ con cui è

⁶⁵ Il rapporto tra convivenza pacifica, ordine pubblico e sicurezza pubblica è stato oggetto di numerose ricostruzioni, sulle quali non ci si può soffermare in questa sede. Si vedano sul tema, *ex multis*: A. TORRE (a cura di), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Rimini, Maggioli, 2014; T. F. GIUPPONI, *Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l'attività di intelligence*, in S. LORENZON, G. VACCARI, V. ZANETTI (a cura di), *Sicurezza collettiva e diritti fondamentali*, Roma, Aracne, 2008; C. LAVAGNA, *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in *Democrazia e Diritto*, 1967; A. PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana*, in *Archivio giuridico*, 1963, pp. 111 ss.; P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1953.

⁶⁶ Cfr. Tribunale di Milano, sez. I civile, ordinanza del 20 aprile 2017.

stato ritenuto che la delibera della Regione Lombardia⁶⁷ con cui si vieta l'ingresso agli edifici regionali alle persone con il viso coperto, richiamando espressamente l'articolo 5 della legge n. 152/1975 (la cosiddetta "legge Reale"), non integri una discriminazione ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 286/1998. Sennonché l'articolo 5 della legge n. 152/1975 prevede espressamente la scriminante del giustificato motivo, a cui il Consiglio di Stato ha ricondotto, come si è visto, la pratica di indossare il velo integrale. La delibera regionale tuttavia specifica che "le tradizioni o i costumi religiosi [...] non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell'art 5 della legge 152/1975 rispetto alle esigenze di sicurezza all'interno delle strutture regionali". Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo che la delibera si traduce sostanzialmente in un oggettivo svantaggio proprio per le donne appartenenti alla minoranza musulmana, ha ritenuto che detto svantaggio sia giustificato dall'esigenza di accertare l'identità dei soggetti che accedono agli edifici pubblici regionali, ai fini di tutela della pubblica sicurezza.

Ora, tacendo degli evidenti vizi che la delibera presenta, avendo essa operato l'interpretazione autentica, con norma regionale di secondo grado, di una fonte primaria statale⁶⁸, il ragionamento del Tribunale non appare condivisibile. In primo luogo, esso fa ancora una volta riferimento ad una nozione di sicurezza pubblica del tutto astratta, e la libertà religiosa viene compressa in assenza dell'allegazione di qualsiasi minaccia in concreto collegata alla condotta culturalmente orientata: è da escludersi infatti che l'ondata di attacchi terroristici che ha, negli ultimi anni, colpito alcune città europee possa fare automaticamente presumere un rischio per gli edifici della Regione Lombardia, e non risulta, peraltro, che siano mai stati commessi in Europa atti terroristici facendosi scudo dell'anonimato garantito dal *burqa* o dal *niqab*. In secondo luogo, appare discutibile anche in questo caso la ritenuta proporzionalità del sacrificio imposto alla libertà religiosa, atteso che la finalità della tutela della pubblica sicurezza mediante l'identificazione di chi accede agli edifici regionali può essere raggiunta tramite l'obbligo di rimuovere il velo al momento dell'accesso e solo per il tempo necessario all'identificazione stessa.

Peraltro, a fronte di un vantaggio alquanto evanescente per la pubblica sicurezza, si impone alle minoranze una limitazione dell'accesso ad edifici essenziali per la fruizione dei diritti sociali fondamentali, quali il diritto alla salute o all'abitazione, atteso che il divieto vale, tra le altre cose, per le Aziende Ospedaliere, le ASST e l'Aler. Vale la pena ricordare come in passato limitazioni all'accessibilità delle strutture pubbliche preposte all'erogazione di servizi chiave per il godimento dei diritti sociali, giustificate sulla base della necessità di tutelare ordine pubblico e sicurezza, siano state ritenute evidentemente illegittime (si pensi ad esempio al proposto obbligo di segnalazione dello straniero irregolare in capo ai

⁶⁷ Cfr. delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/4553, approvata il 10 dicembre 2015.

⁶⁸ Sul tema sia consentito il rinvio a G. CAVAGGION, *Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo integrale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 28/2016.

pubblici ufficiali)⁶⁹. In definitiva, la misura rischia di disincentivare le donne musulmane nell'accesso agli edifici sopraccitati, con conseguente pericolo per la concreta tutela dei diritti fondamentali delle stesse, oltre all'evidente rischio di una loro ulteriore emarginazione sociale, che certo non può contribuire all'integrazione.

La preoccupazione che emerge dalle recenti pronunce dell'autorità giudiziaria è pertanto quella di un eccessivo livello di tutela accordato alla pubblica sicurezza, peraltro in assenza di un reale pericolo per quest'ultima, a scapito dei diritti fondamentali degli appartenenti alle minoranze culturali. La tentazione è quindi quella di una ridefinizione in senso negativo del perimetro incompressibile dei diritti costituzionali motivato sulla base di supposte esigenze di repressione e contenimento delle tensioni derivanti dal cosiddetto "scontro di culture"⁷⁰. Vale tuttavia la pena ricordare che anche negli ordinamenti che hanno realmente conosciuto la cosiddetta radicalizzazione e gli atti terroristici degli anni recenti, la giurisprudenza ha posto un freno alle istanze securitarie, precisando che le limitazioni dei diritti fondamentali devono poggiare su di un rischio concreto per la sicurezza pubblica, e non già su rischi astratti o su di una nozione strettamente "immateriale" della stessa. È questo ad esempio il caso della nota pronuncia del Consiglio di Stato francese sulle ordinanze anti-*burqini* adottate da diversi Sindaci nel corso dell'ultima estate⁷¹.

In conclusione, la sentenza n. 24084/2017 della Corte di Cassazione, specie se letta come ulteriore passo di un approccio giurisprudenziale in fase espansiva, deve essere vista con preoccupazione per due ordini principali di motivi, che hanno in effetti indotto la Corte ad un bilanciamento distorto dei diritti e degli interessi in gioco nel caso concreto. In primo luogo, il principio di diritto per cui l'appartenente alla minoranza culturale dovrebbe conformarsi ai valori dell'ordinamento ospitante, oltre che precludere ad una svolta assimilazionista del sistema, sembra porre vincoli di tipo etico o comunque meta-giuridico, e finisce per violare diversi principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Se è vero che la Costituzione ha una sua certa funzione identificante, è altresì vero che l'uniformazione delle identità non è un suo fine necessario, e dunque l'identità valoriale che la Costituzione incarna deve essere letta come aperta, oggetto di possibili trasformazioni nel corso del tempo, se del caso anche attraverso il dialogo interculturale in un mondo che diviene di giorno in giorno sempre più globalizzato⁷². Tra i doveri dello

⁶⁹ Si vedano sul tema: F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, Milano, 2012; F. BIONDI DAL MONTE, *Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in www.gruppodipisa.it, 2012.

⁷⁰ Sul tema si veda G. DE MINICO, *Costituzione. Emergenza e terrorismo*, Napoli, Jovene 2016.

⁷¹ Cfr. CE, ord., 26 agosto 2016.

⁷² Si vedano sul tema: V. BALDINI, *La società multiculturale come "questione giuridica"*, in www.gruppodipisa.it, 9 febbraio 2011; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, in www.dirittifondamentali.it, n. 1/2012, pp. 16 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, cit., pp. 111 ss.

straniero non può ricomprendersi quindi l'adesione a valori: la convivenza deve essere piuttosto fondata sull'accettazione del principio democratico, sul riconoscimento del perimetro del meccanismo democratico come unico luogo legittimo del confronto culturale⁷³.

In secondo luogo, la progressiva astrazione della nozione di pubblica sicurezza, che diviene sempre più intangibile, in parallelo con l'elevazione della stessa nella gerarchia mobile dei diritti e degli interessi, rischia di portare ad una lesione del nucleo incompressibile del diritto alla libertà religiosa. Il pericolo concreto è che la pubblica sicurezza divenga sostanzialmente un "interesse tiranno", che automaticamente prevale ogniqualvolta esso sia contrapposto al diritto alla cultura ovvero alla libertà religiosa⁷⁴. Trattasi di risultato evidentemente intollerabile in un ordinamento pluralista ed aperto alla convivenza ed al rispetto tra le diverse culture come quello italiano.

Il riconoscimento del diritto a mantenere la propria cultura, nei limiti sopradescritti e sul presupposto dell'accettazione del principio democratico quale fondamento delle "regole del gioco", non comporterebbe lo scivolamento verso il rischio rappresentato dalla rinuncia alla ricerca di un interesse generale e dalla relativizzazione degli interessi e dei diritti⁷⁵, bensì il coinvolgimento delle minoranze culturali nel procedimento democratico e dunque nella determinazione dell'interesse generale stesso, coinvolgimento che a sua volta consentirebbe di incanalare le tensioni tipiche della società multiculturale in un circuito virtuoso di partecipazione ed inclusione, evitando che esse sfocino e trovino sfogo in altre direzioni, queste sì estremamente pericolose.

⁷³ Trattasi di quello che è stato efficacemente definito come un "patto sul metodo" da E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in AA. VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Napoli, Jovene, 2010, pp. 254 ss.

⁷⁴ La sicurezza pubblica è stata peraltro ritenuta un "valore superprimario", per ciò sottratto al normale bilanciamento dei diritti, da G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, *La sicurezza: un valore superprimario*, in *Percorsi costituzionali*, n. 3/2008. In senso analogo si veda P. TORRETTA, *Diritto alla sicurezza e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, Giuffrè, 2003. In senso contrario si vedano tuttavia: A. PACE, *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2015; A. PACE, *Libertà e sicurezza. Cinquant'anni dopo*, in A. TORRE (a cura di), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, cit.; T. F. GIUPPONI, *La sicurezza e le sue "dimensioni" costituzionali*, in S. VIDA, (a cura di), *Diritti umani. Teorie, analisi, applicazioni*, Bologna, Bononia University Press, 2008; T. E. FROSINI, *Il diritto costituzionale alla sicurezza*, disponibile su <http://www.forumcostituzionale.it>. Cfr. inoltre Corte Cost., ordinanza n. 187/2001.

⁷⁵ Rischio evidenziato da G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, cit., pp. 22 ss.